

AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE

ASL ROMA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione

DATA DELL'AUDIT 12 dicembre 2017

ESTRATTO RAPPORTO FINALE AUDIT DI SETTORE

OBIETTIVO DELL'AUDIT

verifica della conformità dei Controlli Ufficiali alla normativa applicabile al settore e a quella orizzontale per quanto riguarda la **ristorazione collettiva**, mediante:

- esame delle disposizioni previste
- verifica dell'idoneità delle disposizioni previste a raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare
- verifica della conformità delle attività svolte e dei risultati ottenuti con le disposizioni previste
- valutazione delle procedure di verifica dell'efficacia adottate e della loro effettiva applicazione.

ESITO DELL'AUDIT

Raccomandazione 1 di 8

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 4(5) e dall'Allegato II, capo II, p. 9 del Reg. CE 882/2004, predisponendo le necessarie procedure che definiscano, nell'ambito dei procedimenti di competenza SIAN, ruoli, responsabilità e modalità di interazione con la neo istituita UOC delle Professioni Sanitarie, cui afferisce la UOS dei TdP ed i relativi coordinatori.

Raccomandazione 2 di 8

Si raccomanda di garantire l'informazione agli OSA in merito all'avvenuta registrazione in anagrafe dell'impresa notificata ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 ovvero registrata d'ufficio, anche alla luce delle disposizioni della Legge 241/1990.

Raccomandazione 3 di 8

Si raccomanda di uniformarsi al Regolamento CE 882/04, art. 3(1) ed a quanto stabilito dal Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) 2015-2018 di cui alle Determinazioni Regionali n. G03777 del 15 aprile 2016 e n. G06869 del 16 giugno 2016. In particolare, la pianificazione annuale deve individuare il fabbisogno di CU in relazione al contesto produttivo presente e deve tener conto delle risorse disponibili, del relativo monte ore, del tempo medio dei controlli e della quota del monte ore da destinarsi alle attività programmatiche ed a quelle "ad hoc".

Raccomandazione 4 di 8

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 8 (1) del Regolamento CE 882/2004 in merito alla necessità che i CU ad opera delle AC siano eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale e devono riguardare tutte le tecniche del CU.

Raccomandazione 5 di 8

Si raccomanda di uniformarsi a quanto previsto dall'art. 6, lettere a) e b) del Regolamento CE 882/2004, assicurando che il personale che esegue i CU risulti adeguatamente formato ed aggiornato e che tale formazione copra gli ambiti di cui all'Al. II capo I del citato Regolamento.

Raccomandazione 6 di 8

Si raccomanda di uniformarsi a quanto disposto dalla Determinazione Regionale n. G06869/2016, individuando l'organo aziendale deputato alla valutazione degli eventuali ricorsi in opposizione ai provvedimenti ex art. 54 del Reg. CE 882/04, tenendo conto che detto organo deve avere caratteri di "terzietà" rispetto al Servizio che li ha emanati.

Raccomandazione 7 di 8

Si raccomanda di uniformarsi all'art. 8 (3) del Regolamento CE n.882/2004, definendo specifiche procedure dipartimentali per la verifica di efficacia dei controlli ufficiali; tali procedure dovranno individuare responsabilità e modalità di esecuzione delle verifiche, il *range* di accettabilità delle non conformità eventualmente rilevate, nonché le azioni correttive previste nel caso in cui detto *range* venga superato.

Raccomandazione 8 di 8

Si raccomanda di uniformarsi all'art. 4 (2) lett. f) e all' art. 13 del Regolamento CE n.882/2004 in merito alla necessità di definire un piano dipartimentale per le situazioni di emergenza e crisi; tale piano deve individuare composizione, compiti, ruoli e sede dell'unità di crisi e deve prevedere simulazioni.

Osservazione 1 di 6

Si osserva che, pur in presenza di apposita procedura che definisce le tappe di servizio susseguenti al ricevimento della SCIA, la stessa non precisa i criteri di riferimento per l'individuazione dei casi da sottoporre a verifica ispettiva. Pertanto, allo stato attuale, le imprese che presentano SCIA vengono sottoposte in automatico ad ispezione, orientando il complesso delle attività verso quelle *ad hoc*.

Osservazione 2 di 6

Si dà atto che, nella ex ASL RMC, viene utilizzata come programmazione in sede distrettuale, la registrazione dei singoli procedimenti in corso, con indicazione dell'esecutore e dei successivi esiti. In proposito, si osserva che tale modalità di programmazione dovrà essere estesa a tutto il territorio e dovrà essere integrata con l'indicazione dei tempi di espletamento previsti.

Osservazione 3 di 6

Pur dando atto che, con ordine di servizio prot. n. 192841 del 24 novembre 2017, il Direttore SIAN ha dato disposizione di utilizzare la modulistica regionale di cui alla Determinazione n. G06869/2016, si osserva che l'utilizzo di tale modulistica deve essere integrato con l'impiego delle diverse check-list regionali emanate con le determinazioni regionali n. 8786/2011 e B04038/2012.

Osservazione 4 di 6

Si dà atto che le attività di cooperazione e coordinamento multidisciplinare seguono una prassi consolidata che regola i rapporti fra i Servizi coinvolti (in particolare fra SIAN e SVET B). Tuttavia, si osserva che tale prassi dovrebbe essere formalizzata mediante l'adozione di una procedura documentata che definisca criteri e modalità operative nei diversi casi di controllo a carattere multidisciplinare, eventualmente da estendere a tutto l'ambito dipartimentale.

Osservazione 5 di 6

Si dà atto che è presente ed operativa la procedura relativa al sistema di allerta; si osserva tuttavia che la stessa deve essere integrata con la specifica dei tempi di esecuzione degli accertamenti.

Osservazione 6 di 6

Premesso che l'attività di formazione viene regolamentata mediante procedure specifiche delle due ex AASSLL (differenti fra loro), si osserva che tali procedure dovranno essere unificate ed aggiornate all'interno del nuovo contesto della ASL Roma 2.